

**CITTA' DI TERRACINA**  
*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 N. 12 DEL 14 GEN 2016**

**OGGETTO:** riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 162 del 25.05.2015 del Giudice di Pace di Terracina. (sig.ra Del Monte Stefania).

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO  
 alle ore 13.10 nella sede municipale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**dott.ssa Erminia OCELLO**, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.06.2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal *Segretario Generale dott. Marco RAPONI* – procede, con i poteri del Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e contabile allegato al presente atto.

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**F.to**  
**IL DIRIGENTE**  
**(dott. Giancarlo DE SIMONE)**

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**F.to**  
**LA DIRIGENTE**  
**(dr.ssa Ada NASTI)**

-----  
 COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,  
 Mondorf les Bains, Jūrmala, Exeter, Pécs, Serghiev Posad

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il ricorso NRG. 793/2014 promosso dalla sig.ra Del Monte Stefania innanzi al Giudice di Pace di Terracina, per risarcimento danni del sinistro occorso il 29.12.2011;

**Vista** la sentenza n. 162 del 25.05.2015 con cui il Giudice di Pace di Terracina, a definizione della succitata causa, condanna il comune di Terracina al pagamento:

- in favore dell'attrice, della somma di €. 1.572,00 a titolo di risarcimento danni fisici, + €. 19,00 per danni patrimoniali (oltre gli interessi dal sinistro al saldo) e della somma di €. 560.00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite;

**Attesa** la necessità di provvedere, limitatamente alla sorte liquidata in sentenza, al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/00;

**Considerato** che, alla luce del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.35/2013, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, le spese di lite liquidate dalla succitata sentenza (comprehensive degli accessori di legge), non sono da riconoscere quale debito fuori bilancio ma con ordinario provvedimento di spesa (determina dirigenziale), trattandosi di sentenza emessa e depositata nel corrente esercizio finanziario;

**Ravvisata** la legittimità del succitato debito maturato dall'ente;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai dirigenti, rispettivamente del Dipartimento AA.GG. e del Dipartimento Finanziario;

**Viso** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al reg. prot. n. 59978/I, in data 17.12.2015;

**Ritenuto** di dover trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Vista** la nota Settore Affari Legali prot. n. 10122 del 26.02.2015;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità

### **DELIBERA**


1. **Di Riconoscere** quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo di €. 1.693,30 (milleseicentonovantatre/30), composto come segue:
  - a) €. 1.572,00 a titolo di risarcimento danni fisici
  - b) €. 19,00 a titolo di risarcimento patrimoniali
  - c) €. 102,30 interessi legali maturati dalla data del sinistro ad oggi (04.11.2015),

il tutto, come liquidato dalla sentenza n. 162/2015 (allegata al presente atto),

emessa dal Giudice di Terracina a definizione della causa iscritta al nrg. 793/2014, imputando detta spesa al capitolo 157 del corrente esercizio finanziario;

2. **Di Liquidare** detto importo in favore della sig.ra Del Monte Stefania, nata a Terracina il 16.06.1955 e residente a Terracina in via Fosse Ardeatine snc, C.F. DLMSFN55H56L120T, accreditando la somma sul c/c bancario codice iban IT16D0760114700000006029969;
3. **Di Rimettere** ad un prossimo atto gestionale l'impegno e la liquidazione delle spese di lite come liquidate nella succitata in sentenza;
4. **Di Dichiarare**, per l'urgenza, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.134 co.4 D.Lgs n.267/2000, dando atto che essa verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Terracina per 15 giorni consecutivi.

ooOoo



## CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000  
N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza  
n. 162/15 del G.d.P. di Terracina.  
(Sig.ra Del Monte Stefania)**

### PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE  
(*Don. Giancarlo De Simone*)

Terracina, li

*05-11-2015*

### PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Terracina, li

*17-11-2015*

# Comune di TERRACINA

## CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio		Rif.		al		Bilancio		Codici Statistici			
Missione	Programma	Titolo	MacroAggr	Capitolo	Cod.Mecc.	1	2	3	4		
2016	01	11	1	10	00000157	X_MECC					

Capitolo 00000157  
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20160000114 0	22.01.2016		

Piano Finanziario V livello: U.1.10.05.04.001  
Siope: 1804  
Cofog: COFOG : 01.3 100,00%  
Transazione UE: 8

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.C.					

54746 DEL MONTE STEFANIA

Per :

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 162 DEL 25/05/2015 DEL G.d.P. DI TERRACINA

Importo Attuale Euro **1.693,30**  
Importo Iniziale Euro **1.693,30**

Previsione Attuale	300.000,00
Impegnato sul CAP	29.033,23
Differenza	270.966,77

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).


LI' 22.01.2016

IL RAGIONIERE CAPO

	<b>Dati relativi agli obblighi all'articolo 26 del D.Lgs. N.33/2013</b>
<b>Oggetto</b>	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 162 del 25.05.2015 del G.d.P. di Terracina. (sig.ra Del Monte Stefania)
<b>Beneficiari</b>	Del Monte Stefania
<b>Sede</b>	Via Fosse Ardeatine snc Terracina (LT)
<b>CF/P.IVA</b>	CF DLMSFN55H56L120T
<b>Importo (IVA inclusa)</b>	€. 1.693,30
<b>Unità organizzativa</b>	Settore Contenzioso Stragiudiziale, Tributario e Amministrativo
<b>Resp. Procedimento</b>	Dott.ssa Caterina Rocci
<b>Modalità selezione</b>	Risarcimento danni fisici e patrimoniali sentenza n. 162/2015 del G.d.P. di Terracina



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
TERRACINA**

SENT 162/15R. G. 793/14REF. 86/15CRON. 525/15

R.G. 793/14/A

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Terracina ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, proposta da:  
**DEL MONTE STEFANIA (C.F. DLM SFN 55H56 L120T)**, residente in Terracina,  
via delle Fosse Ardeatine snc, elettivamente domiciliata in Latina, v.le dello Statuto n. 37,  
presso lo studio dell'Avv. Alessio Ullucci che la rappresenta e difende come da mandato  
posto in calce all'atto di citazione

-attrice-

**CONTRO**

**COMUNE DI TERRACINA (C.F. 00246180590)**, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Vinci come da procura posta a margine della  
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Terracina – presso il  
Comune di Terracina – Servizio Avvocatura – sito in Piazza del Municipio n. 1


-convenuto-

**OGGETTO:** Risarcimento danni derivante da caduta su suolo pubblico comunale.

**CONCLUSIONE DELLE PARTI:**

Per parte attrice: "Piaccia al Giudice di Pace adito, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, per quanto sopra dedotto, condannare il Comune di Terracina, in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 5.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, accertando anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., come richiamato dall'art. 2056 c.c., a titolo di tutti i danni (danno biologico, danno non patrimoniale, danno patrimoniale) subiti e subendi in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento di danno al saldo, il tutto nella competenza ratione valoris del giudice adito. Con vittoria di spese e competenze. Con vittoria di spese e competenze, con IVA e CPA, nonché rimborso spese generali come per legge."

Per il Comune di Terracina: "Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, denegata ogni contraria istanza, nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, sollevare da ogni responsabilità il Comune di Terracina per il sinistro oggetto del presente giudizio ed in ordine alle pretese risarcitorie avanzate; in via subordinata: e nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Comune, dichiarare il concorso di colpa dell'istante che, non avendo usato l'opportuna diligenza in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ha concorso a dare causa all'evento lesivo e per l'effetto ridurre in parte qua l'obbligo di risarcimento ex art. 1227 c.c. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."



### MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo e si espongono concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Terracina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere caduta il giorno 29.12.11, alle ore 11,30 circa, in Terracina, viale Circe, all'altezza del civico 150, a causa di alcune mattonelle sconnesse lungo il marciapiede ove camminava e che, a seguito della caduta, riportava "frattura falange intermedia III dito mano sinistra" (come da verbale di P.S. dell'Ospedale Fiorini di Terracina) con prognosi di gg. 30.

L'attrice deduceva, inoltre, che con lettera raccomandata a/r del 25.02.14 aveva inoltrato all'Ente Comunale formale richiesta di risarcimento del danno subito non ricevendo, però, alcun riscontro positivo.

Si costituiva il Comune di Terracina negando ogni responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda; in subordine, chiedeva dichiararsi la colpa concorrente dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Esaurita l'istruttoria con acquisizione documentale, con il deferito interrogatorio formale dell'attrice e con l'assunzione della testimonianza della signora Iudicone Fabiana, all'udienza del 23.03.15 la causa, previa discussione, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe.

La vicenda esaminata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. Invero, con riferimento alle strade urbane, può considerarsi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale in cui la responsabilità della P.A. veniva ricondotta nello schema giuridico dell'art. 2043 c.c., interpretato alla luce della teoria dell'insidia e del trabocchetto, quali figure sintomatiche della colpa dell'ente proprietario. Secondo la giurisprudenza più recente "se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante del Comune" (Cass. 20823/06). La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile, quindi, ogni qual volta sul bene demaniale risulti possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa con la conseguenza che l'impossibilità di tale potere non può ricollegarsi alla notevole estensione del bene e all'uso diretto da parte di terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una indagine del giudice con riferimento al caso concreto. Dunque, è in relazione al potere fisico sulla cosa ed al conseguente dovere di custodia, non occasionale ma stabile, che l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione *inuris tantum* di colpa, la quale può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, cioè dal sopravvenire di un agente dotato di impulso causale autonomo e con carattere di imprevedibilità e di inevitabilità. Pertanto, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Nel caso di specie, è pacifico che viale Circe (lungomare di Terracina), rientri nel perimetro del territorio urbano del Comune convenuto.

In ordine al fatto, deve ritenersi, alla stregua della espletata istruttoria, che l'attrice sia effettivamente caduta sul marciapiede di viale Circe a causa di una mattonella sconnessa, riportando lesioni. Sulla circostanza, oltre alle prove documentali versate in atti, soccorre la testimonianza di Iudicone Fabiana, figlia dell'attrice, che era in sua compagnia, la quale, sentita all'udienza del 02.02.15, e ha riferito che: "...la causa della caduta era dovuta ad una mattonella rialzata del marciapiede dissestato che non si vedeva perché avevamo il sole in faccia...mia madre si è rialzata, ma accusava dolore alla gamba e alla mano sinistra, ma si è recata al P.S. dell'Ospedale Fiorini solo il giorno successivo perché le si erano gonfiate le parti doloranti...al momento del sinistro aveva scarpe antiscivolo e non aveva le mani occupate da alcunché tranne la borsa...preciso che il tratto di marciapiede, già percorso, che percorrevamo quasi tutti i giorni, si presentava già dissestato...".

Le lesioni riportate a seguito della caduta trovano, altresì, riscontro nel verbale di P.S. dell'Ospedale di Terracina, ove è riportato che l'attrice vi faceva ingresso alle ore 12,08 del 30.12.11 e al medico di turno, Dott. Reitano Nunziata, riferiva di una "caduta accidentale avvenuta ieri sul lungomare di Terracina, di fronte all'Hotel San Carlo, a causa di buca del marciapiede".

Tuttavia, nel caso concreto, deve escludersi che l'evento dannoso sia da ascrivere esclusivamente alla responsabilità del custode, dal momento che, per stessa ammissione della teste Iudicone



Fabiana, il marciapiede in questione "che percorrevamo quasi tutti i giorni" si presentava, per il tratto percorso "già dissestato", circostanze queste che avrebbero dovuto ingenerare, a parere di questo giudice, uno stato di inaffidabilità tale da indurre la signora Del Monte Stefania a percorrere la strada in questione con particolare circospezione e prudenza.

Pertanto, in coerenza con il principio di autoresponsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali (sent. 156/99), per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., si ritiene che l'attrice abbia contribuito a produrre l'evento nella misura del 30% e che, di conseguenza, il risarcimento del danno in suo favore, in applicazione dell'art. 1227,1° comma, c.c., debba essere diminuito della stessa entità.

Per quanto concerne l'entità dei danni fisici riportati, premesso che il danno biologico richiesto in quanto di natura non patrimoniale, è insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare ed il criterio della sua determinazione è lasciato al prudente apprezzamento del giudice, l'attrice, con la produzione dei certificati medici indicanti la patologia su riportata, ha fornito la prova di aver subito una malattia da cui risulta guarita in data 23.01.12.

Pertanto, tenuto conto dei certificati medici prodotti e delle lesioni riportate, si riconoscono, come conseguenza diretta del sinistro, giorni 25 di invalidità temporanea al 75% (durata della ingessatura); che, con riferimento alla integrità psico-fisica il danno di natura permanente (danno biologico) è valutabile nella misura del 2%. Alla luce delle suddette determinazioni e facendo riferimento alla tabella di liquidazione di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 (trattandosi di micropermanenti), così come rivalutata dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 20.06.14, si liquida, in favore dell'attrice, di anni 56 al momento del fatto, per i danni fisici riportati, l'importo già rivalutato di € 1.553,00 (70% di € 2.218,5) così determinato: € 944,00 (70% di € 1.348,00) a titolo di danno biologico permanente ed € 609,00 (70% di € 870,00) per danno temporaneo, oltre interessi legali da sinistro al saldo.

In ossequio a quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza a S.U. n. 26972/08, la liquidazione è unitaria e comprensiva di tutto il danno non patrimoniale patito, ivi compresa la sofferenza legata alla lesioni.

Quanto al danno patrimoniale, si riconoscono all'attrice, in quanto debitamente documentate, spese mediche per € 19,00 (70% di € 26,91), oltre interessi legali dall'esborso al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come in dispositivo in base alla somma liquidata e all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarata la responsabilità parziale di parte convenuta per l'infortunio occorso all'attrice;
- Per l'effetto, condanna il Comune di Terracina, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore di Del Monte Stefania della complessiva somma di € 1.572,00, oltre interessi legali come in motivazione e al pagamento delle spese legali nella misura di € 560,00 per spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Terracina il 25 Maggio 2015

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Aurora Pizzillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA


OGGI ..... 25 MAG 2015

IL CANCELLIERE  
Pecchia Antonio

**Il presente verbale viene così sottoscritto:**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Erminia OCELLO**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**Marco RAPONI**



---


**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 25 GEN. 2016 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 25 GEN. 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Valentino Di Mauro)

  
\_\_\_\_\_

LA SEGRETERIA GENERALE

\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

\_\_\_\_\_